

PATTO D'INTEGRITA'
Approvato con Delibera di Giunta regionale n.368 del 29.09/2014

PREMESSO CHE:

- il settore dei contratti pubblici continua ad essere uno dei più esposti sia ai tentativi di infiltrazione delle mafie, sia alle interferenze e alle pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune, che finiscono per saldarsi con i fenomeni corruttivi e di *mala gestio* della cosa pubblica per cui, coerentemente con la L. 190/2012, è fondamentale prevedere una capillare azione di prevenzione che possa far leva sugli strumenti di carattere pattizio;
- occorre prevedere un apposito strumento pattizio che regoli i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti pubblici, caratterizzato dalla previsione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, con le quali si riconosce alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., ed una gamma definita di provvedimenti sanzionatori a fronte del mancato rispetto degli obblighi in esso contenuti e in particolare di fenomeni di concussione e/o corruzione e/o in tutti i casi in cui si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'operatore economico aggiudicatario, risultanti da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio;
- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è resa peraltro indifferibile, in sintonia con quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte il 15 luglio 2014, tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, dalla necessità di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- l'esperienza del Protocollo Calabria, adottato dalla SUA, e di altri protocolli di legalità regionali adottati in occasione della realizzazione di opere di interesse strategico quali i nuovi ospedali della Regione, ha consentito di elevare la cornice di sicurezza delle procedure di gara, attraverso una corresponsabilizzazione di tutte le parti contraenti, sia pubbliche che private;
- la predisposizione di clausole contrattuali di legalità è dettata dalla volontà della Regione Calabria di lanciare un segnale forte e determinante in tema di legalità, trasparenza e contrasto di ogni forma ad illegalità nella Regione Calabria;

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione, disciplinato dall'art. 1, commi dal 5 al 9, della citata L. 190/2012;
- il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, regolato dall'art. 10 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e della delibera ANAC n. 50 d/2013;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014-2016 della Regione Calabria, approvato con Delibera di G.R. n. 25 del 30.01.2014 ;
- il Codice di comportamento dei Dipendenti della Regione Calabria adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 16 giugno 2014;

- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014 con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;
- le linee guida adottate tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014;
- il comma 17 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;

SI SANCISCE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Regione Calabria e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, di seguito previsti.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti della Regione Calabria e/o SUA Calabria e dell'operatore economico, impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Calabria e della S.U.A. Calabria nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.

Il suddetto Patto è da considerarsi allegato alla documentazione di ogni gara bandita dalla Regione Calabria e dalla S.U.A. Calabria e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Esso costituisce altresì parte integrante e sostanziale di ogni contratto/convenzione stipulato con la Regione Calabria e con la S.U.A. Calabria.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico si impegna nel rispetto del presente Patto di Integrità a:

- a) segnalare alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di terzi, e non ricorrere ad alcuna mediazione di qualunque tipo finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- c) dichiarare di non aver concluso né di voler concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza in sede di gara, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara stessa;

d) dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ivi richiamati nei confronti di ex dipendenti della Regione Calabria e della S.U.A. Calabria e l'impegno a non stipulare tali rapporti di lavoro nel periodo di durata del contratto sino alla concorrenza dei tre anni dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti;

e) dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente dei tentativi di concussione e di qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti propri, degli organi sociali o dei dirigenti;

f) denunciare immediatamente alle forze dell'Ordine e/o all'Autorità Giudiziaria ogni condizionamento di natura criminale o intimidazione, illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità ovvero offerte di protezione indirizzate nei confronti dell'operatore economico, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei rispettivi familiari (a titolo esemplificativo e chiaramente non tassativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc.).

L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dalla Stazione Appaltante, di tutti gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.

Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna nel rispetto del presente Patto di Integrità a:

a) rendere pubblici, attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, i nominativi dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alle varie procedure di affidamento;

b) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione degli stessi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso;

c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dei dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;

d) valutare attentamente eventuali anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate;

e) effettuare, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, la verifica in capo ad un numero di operatori economici pari almeno al 20% del numero delle offerte, riservandosi comunque, in relazione al numero degli offerenti e delle caratteristiche del contratto, di precedere alla verifica dei predetti requisiti fino al 100% degli offerenti.

Articolo 5 - Sanzioni

La Stazione Appaltante:

- a) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità, resa come previsto dalla lex specialis di gara, si applica l'articolo 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti;
- b) in caso di accertata violazione degli obblighi stabiliti dal presente Patto di Integrità dopo la stipula del contratto, procede alla risoluzione del contratto e all'escussione della cauzione definitiva;
- c) nei casi di cui all'art. 3, lett. e), il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;
- d) nei casi di cui all'art. 3, lett. e) e all'art. 4, lett. c) del presente Patto d'Integrità, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrità dispiega integralmente i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica e singola procedura di affidamento di cui al sopraindicato ambito di applicazione.

Articolo 7 – Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.